

CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno



Regolamento di Igiene Urbana

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

APPROVATO CON D.C.C. n. 6 del 29 LUGLIO 2021

Indice

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art.1 Premessa	1
Art.2 Oggetto del Regolamento	1
Art.3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.....	2
Art.4 Principi generali.....	2
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione	3
Art.6 Accesso alle informazioni ambientali	3
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	6
Art. 7 Definizioni	6
Art.8 Classificazione dei rifiuti: ambiti di esclusione	8
TITOLO 3: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA ATTIVITA' NON DOMESTICHE.....	10
Art.9 Criteri per il conferimento dei rifiuti urbani al pubblico servizio	10
Art.10 Procedure di accertamento	11
TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA	13
Art. 11 Raccolta differenziata.....	13
Art. 12 Sistemi di raccolta	13
Art. 13 Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	14
Art.14 Frequenza ed orari del servizio.....	15
Art. 15 Collocazione dei contenitori	15
Art. 16 Detenzione dei contenitori	17
Art. 17 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta.....	18
Art. 18 Pesatura dei rifiuti.....	18
TITOLO 5: CENTRO DI RACCOLTA	19
Art. 19 Centro di raccolta comunale.....	19
Art. 20 Modalità di accesso e apertura del centro di raccolta	19
Art. 21 Rifiuti ammessi al centro di raccolta.....	19
Art. 22 Obblighi del Gestore del servizio.....	19
Art. 23 Obblighi dell'utente del centro di raccolta	20
TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO	21
CAPO I: NORME GENERALI	21
Art.24 Divieti generali.....	21
Art.25 Divieti specifici	21
CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO.....	22
Art.26 Norme generali	22
Art. 27 Esclusioni dalla convenzione per l'autocompostaggio	22
Art. 28 Obblighi e divieti per l'utente	22
CAPO III: TRASPORTO	23
Art.29 Trasporto	23

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO.....	24
Art.30 Ambito di attività.....	24
Art.31 Frequenza e modalità del servizio	24
Art. 32 Lavaggio stradale.....	25
Art.33 Uso dei cestini portarifiuti e cigar box, cestini per le deiezioni canine.....	25
Art.34 Nuove norme concernenti il personale addetto al Servizio	26
Art.35 Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio e il personale addetto.....	26
Art.36 Volantinaggio	26
Art. 37 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti	26
Art. 38 Animali	27
Art.39 Fabbricati ed aree scoperte	27
Art. 40 Mercati.....	28
Art. 41 Esercizi stagionali, piscine ecc.....	28
Art. 42 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.....	28
Art.43 Manifestazioni ed eventi	29
Art.44 Cave e cantieri.....	29
TITOLO 8: RIFIUTI SPECIALI	30
Art.45 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie	30
TITOLO 9: DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	31
Art.46 Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi.....	31
TITOLO 10: ATTIVITA' DI GESTIONE NON PROFESSIONALE.....	32
Art. 47 Soggetti.....	32
Art. 48 Contenuti minimi della convenzione	32
Art. 49 Requisiti e Principi gestionali	32
TITOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	34
Art. 50 Organi di vigilanza e controllo.....	34
Art. 51 Ispettori ambientali: Finalità	34
Art.52 Volontarietà del servizio	35
Art.53 Figure costituenti il servizio di volontariato	35
Art.54 Definizione di ispettore ambientale comunale	35
Art.55 Nomina ad ispettore ambientale comunale	35
Art.56 Requisiti per la nomina	36
Art.57 Incarico di ispettore ambientale volontario comunale	36
Art.58 Doveri dell'ispettore ambientale comunale	37
Art.59 Sospensione e revoca dell'incarico	37
Art.60 Compiti del Comune	37
Art.61 Corso formativo per aspiranti ispettori ambientali volontari comunali.....	38
TITOLO 12: DIVIETI E SANZIONI.....	39
CAPITOLO I DIVIETI GENERALI.....	39
Art.62 Divieto di abbandono e incendio di rifiuti.....	39
Art.63 Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde.....	39

Art. 64 Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei	39
Art.65 Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari	39
Art.66 Sanzioni	40
Art.67 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali.....	43
Art.68 Disposizione finale	43

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, delle LL.RR. in materia e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia e spazzamento, lavaggio del territorio comunale.
3. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali per ciò che attiene al servizio di igiene urbana.

Art.2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, sostenibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (così come codificate e fatte proprie nella Convenzione Internazionale di Aarhus ratificata in Italia), ha come oggetto:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità di espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, al fine di consentire la tracciabilità del rifiuto dal produttore al sito di conferimento (FIR);
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'affidamento diretto in house ai sensi dell'art. 5 del d. lgs n. 175/2016 (TUSP) in combinato disposto con l'art. 192 del D.lgs n. 50/2016 ed ss.mm.ii. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:
 - a. dei rifiuti urbani non pericolosi (interni);
 - b. dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici (esterni);
 - c. dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i criteri generali per l'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali su base convenzionale fra il Gestore del servizio e l'utenza privata.

Art.3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui al presente Regolamento viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Il servizio di raccolta rifiuti costituisce servizio pubblico al quale, pertanto, secondo legge, sono assoggettati gli utenti.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative, previa modificazione del presente Regolamento e/o con atti amministrativi espressi in ottemperanza e secondo le modalità di legge.

Art.4 Principi generali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico ed è disciplinato altresì dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e l'implementazione di controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. La gestione di rifiuti avverrà nel rispetto dei principi comunitari e costituzionali vigenti in materia, ed in particolare, del principio di precauzione, del principio di prevenzione, del principio di sussidiarietà, del principio di "chi inquina paga", del principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, del principio di integrazione finalizzato alla promozione dello sviluppo sostenibile, del principio dell'elevato livello di protezione.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti e/o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, nei limiti e secondo i dettami di legge;
 - b. senza causare inconvenienti da emissione di rumori e/o odori, fermo restando la normale tollerabilità;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e/o i siti di interesse storico, architettonico, paesaggistico et similia così come classificati e tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di matrice europea per cui "chi inquina paga".
5. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione in materia di produzione e di pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione;
 - b. la promozione di strumenti di analisi economica quali ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi di programma e convenzioni finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
6. Il Comune, d'intesa con il soggetto Gestore, promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed alla produzione di energia, anche con il coinvolgimento attivo del cittadino-utente.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del presente Regolamento hanno diritto ad essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune, a tale scopo, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, di informazione, di partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentano la riduzione della produzione dei rifiuti.

Art.6 Accesso alle informazioni ambientali

1. L'accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal vigente Regolamento comunale per l'accesso agli atti ed alle informazioni. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 stabilisce i principi generali in materia di informazione ambientale ed è articolato per assicurare il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche, stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Inoltre garantisce, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La possibilità di accedere alle informazioni ambientali molto più facilmente dei normali atti amministrativi, può facilitare la formazione di strategie d'impresa meno esposte ad eventuali provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione.
2. Il D.lgs 195/2005 definisce informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
 - a. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
 - b. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al punto a);
 - c. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai punti a) e b), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 - d. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - e. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto c);
 - f. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti b) e c).
3. Il Decreto legislativo prevede che l'autorità pubblica intesa come tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni

pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, renda disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

4. Il Comune mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso il Comune informa tempestivamente e comunque entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

5. Il Comune mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

6. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

- a. l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b. la richiesta è manifestamente irragionevole;
- c. la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
- d. la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e. la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

7. L'accesso all'informazione ambientale può essere negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a. alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- b. alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c. allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento d'illeciti;
- d. alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale; ai diritti di proprietà intellettuale;
- e. alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico.

8. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

9. L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche

disponibili, anche creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

10. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 smi:

- a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del su citato decreto;
- c. Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare;
- d. Oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- e. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- k. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- l. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- m. Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- n. Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di

vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- o. Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- p. Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- q. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore o dal detentore;
- c. Centro di raccolta: area presidiata recintata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- d. Isola/Piazzola ecologica: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. Rifiuto organico: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- h. Rifiuti alimentari: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- i. Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- j. Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- k. Spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, svolti in base ad apposita convenzione;

- m. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art.8 Classificazione dei rifiuti: ambiti di esclusione

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Sono rifiuti urbani: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:
 - a. carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'articolo 9 comma 1 prodotti dalle attività riportate nell'articolo 9 comma 2;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/06 smi;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a. al terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - b. al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante

- processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- c. al suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi della specifica normativa vigente;
 - d. alle materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - e. ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - f. ai rifiuti radioattivi;
 - g. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - h. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i. alle acque di scarico;
 - j. ai materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
 - k. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale come prodotto;
 - l. alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina.

5. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

TITOLO 3: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA ATTIVITA' NON DOMESTICHE

Art.9 Criteri per il conferimento dei rifiuti urbani al pubblico servizio

1. Possono essere conferiti al pubblico servizio i rifiuti urbani provenienti dalle fonti indicate al successivo comma 2, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici quali:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi in materiali compositi	150106
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Le attività che producono i rifiuti di cui al comma precedente sono:

- a. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- b. Cinematografi e teatri.
- c. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- d. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- e. Stabilimenti balneari.
- f. Esposizioni, autosaloni.
- g. Alberghi con ristorante.
- h. Alberghi senza ristorante.
- i. Case di cura e riposo.
- j. Ospedali.
- k. Uffici, agenzie, studi professionali.
- l. Banche ed istituti di credito.
- m. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- n. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

- o. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- p. Banchi di mercato beni durevoli.
- q. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- r. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- s. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- t. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- u. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- v. Mense, birrerie, hamburgerie.
- w. Bar, caffè, pasticceria.
- x. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- y. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- z. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- aa. Ipermercati di generi misti.
- bb. Banchi di mercato generi alimentari.
- cc. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

- 3. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
- 4. I rifiuti speciali che rientrano nelle categorie autorizzate possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

Art.10 Procedure di accertamento

- 1. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali, cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni tariffarie delle relative superfici di formazione come previsto dal Regolamento comunale sulla tariffazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
- 2. L'iscrizione nei ruoli della tassa o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti di produttore di rifiuti urbani.
Per contro, l'esistenza di convenzioni o contratti di smaltimento con soggetti autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali, salvo che i rifiuti in oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art. 9.
- 3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività, coi conseguenti effetti anche sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
 - A) Con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice dei rifiuti;
 - B) Su segnalazione del Gestore del Servizio;
 - C) Su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - C.1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale,

- commerciale, di servizio, ecc.);
- C.2. specificazione di dettaglio dell'attività svolta;
- C.3. certificati di omologa dei rifiuti prodotti corredati dei certificati di analisi per la caratterizzazione;
- C.4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- C.5. quantitativi mensili e annui del rifiuto avviato a recupero-smaltimento, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- C.6. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa, comunque, la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto;
- C.7. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
- C.8. superfici aziendali complessive;
- C.9. numero di addetti complessivi;
- C.10. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

La documentazione, di cui sopra, dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere nelle scale 1:200 - 1:500, ma, comunque, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione 60 giorni prima la scadenza ultima per la presentazione della dichiarazione annuale di cui agli obblighi di comunicazione del Regolamento comunale sulla tariffazione.

4. I produttori di rifiuti speciali tenuti alla compilazione del MUD, dei formulari di avvenuto smaltimento-recupero dei rifiuti prodotti e alle comunicazioni annuali di cui al Regolamento comunale sulla tariffazione, dovranno produrne copia entro i termini previsti da citato regolamento e comunque su richiesta del Comune.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 11 Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni della normativa regionale in materia, in particolare prevedendo:
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relative ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa vigente.
3. L'utente conferisce al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. E' fatto divieto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste dal presente Regolamento.
5. Il Sindaco, d'intesa con il Gestore del servizio, in ordine a particolari e motivate esigenze, potrà, comunque, disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

Art. 12 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - b. Raccolta con contenitori stradali raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
 - c. Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
 - d. Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione. Per favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani avviene di norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
3. Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, multimateriale leggero (plastica, tetrapak e lattine), vetro, frazione organica, frazione residua, imballaggi in legno, ingombranti, RUP (pile esauste, toner e cartucce usati, farmaci scaduti).
4. È fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata. Le modalità ed i sistemi

di raccolta sono determinati dal piano industriale.

5. È fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata nel punto di conferimento prossimo al piè di portone. Qualora sussistano motivi ostativi o criticità igienico sanitarie, l'utente farà richiesta all'Ufficio Ecologia per l'individuazione della posizione più idonea.

6. Nel caso in cui venga richiesta al soggetto Gestore del servizio la stipula della convenzione, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, elencati nell'art.8, questi è tenuto preventivamente a verificare la possibilità che detti materiali siano previsti dal proprio regime autorizzativo e idoneità tecnico-professionali.

7. E' previsto il servizio integrativo per la raccolta dei presidi assorbenti dedicato agli utenti che versano in particolari casi di gravità fisica. Tale richiesta deve essere supportata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL o dal medico competente. E' possibile usufruire di tale servizio anche in presenza, nel proprio nucleo familiare, di neonati e bambini fino a 3 anni.

8. Il conferimento dei presidi assorbenti può essere effettuato tutti i giorni, sempreché il carrellato dedicato non sia pieno. Il deposito a terra del rifiuto assorbente costituisce grave violazione del presente Regolamento.

9. Il servizio di raccolta dei presidi assorbenti sarà effettuato in forma comunitaria, a mezzo cassonetti carrellati dedicati di colore giallo e muniti di apposita chiave. La mancata disponibilità di tali cassonetti presupporrà la non effettuazione del servizio.

Art. 13 Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

1. In stretta interconnessione e dipendenza con il sistema di smaltimento finale ed in modo da raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, nonché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, si individua nella raccolta differenziata di tipo integrato la metodologia per svolgere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Sono attivate le seguenti raccolte differenziate:

- raccolta porta a porta di carta e cartone congiunta da utenze domestiche e uffici;
- raccolta porta a porta di carta e cartone da utenze non domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione multimateriale leggero da utenze domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione multimateriale leggero da utenze non domestiche;
- raccolta stradale del vetro per le utenze domestiche;
- raccolta porta a porta del vetro da utenze non domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione organica da utenze domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione organica da utenze non domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione "verde" di sfalci e potature da utenze domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione residua presso le utenze domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione residua presso le utenze non domestiche;
- raccolta di pile esauste e toner;
- raccolta di farmaci scaduti;
- raccolta rifiuti ingombranti (compresi i RAEE);
- raccolta degli imballaggi in legno.

3. La frequenza di raccolta, le modalità, gli orari di conferimento dei suddetti rifiuti, saranno in linea con il Piano Industriale vigente, salvo modifiche migliorative concordate con il Gestore del servizio e comunque disciplinate da apposito atto amministrativo.

Art.14 Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute pubblica, tali da salvaguardare le esigenze di decoro urbano e tutela dell'ambiente.

2. È consentito al Comune, ovvero al Gestore del servizio, su richiesta dell'utente e conseguente stipula di relativo contratto, installare appositi contenitori per la raccolta anche in luoghi privati, previo ottenimento dell'autorizzazione dei proprietari e/o aventi diritto.

Fermo restando il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per il suddetto servizio, il Comune ovvero il Gestore del servizio dovrà percepire dall'utente il corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti per il maggiore onere sostenuto.

3. È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare, secondo la cadenza prevista dal contratto, il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati su aree private, la pulizia e disinfezione è a carico dei privati richiedenti.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ed o comunque nel più breve tempo possibile ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da non arrecare alcun intralcio alla circolazione veicolare e/o disturbi alla cittadinanza.

4. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, nelle modalità previste dal piano industriale.

Art. 15 Collocazione dei contenitori

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 150 metri dalle utenze servite.

2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:

- a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
- b. entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto dei sensi di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi, destinati a, persone diversamente abili e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:

- a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, i supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- c. ingressi di farmacie;
- d. ingressi di scuole, asili, ospedali.

4. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

5. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici ecc così come definiti dalla vigente normativa in materia. Al fine di favorire l'integrazione in tali contesti, il richiedente può ricorrere all'utilizzo di sistemi idonei atti a mitigare l'impatto visivo, previa apposita autorizzazione.
6. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti dovrà aver cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione delle persone diversamente abili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, per esigenze temporanee ed eccezionali, su di un marciapiede, dovrà essere lasciato uno spazio utile di transito di almeno 90 cm.
7. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione Comunale.
8. Ove non sia possibile la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante le apposite disposizioni previste dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio di concerto con l'Ufficio della Polizia Locale e con l'Ufficio Ambiente ed Ecologia.
10. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, quali ad esempio rifacimento del manto stradale o altri lavori che comportino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio al fine di consentirne un riposizionamento ottimale che non determini disagi e disservizi all'utenza. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
11. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, qualora siano previsti la realizzazione di piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, devono essere rispettati gli standards predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
12. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico, fatti salvi i casi di assoluta necessità che dovranno essere preventivamente rappresentati all'Ufficio Ambiente ed Ecologia e al Gestore.
13. E' vietato apporre materiale pubblicitario e/o scritte di vario genere sui contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E' altresì vietato manomettere e/o danneggiare in qualunque modo i contenitori.
15. Le previsioni del presente articolo valgono anche per l'individuazione e il posizionamento di punti di conferimento di frazioni merceologiche che non prevedano l'utilizzo di contenitori.

Art. 16 Detenzione dei contenitori

1. I contenitori da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con modalità domiciliare (Porta a Porta) sono forniti, una sola volta, all'utenza in comodato d'uso gratuito. Gli Amministratori di condominio, i titolari delle utenze domestiche e i titolari di utenze non domestiche, nelle rispettive fattispecie, prendono in consegna i contenitori che saranno loro recapitati. E' obbligo dell'utente custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
2. I contenitori carrellati in dotazione dovranno essere depositati e ospitati in area privata o di pertinenza. Nel caso in cui non si disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico, previo sopralluogo e autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti e il Gestore del Servizio, e previo pagamento dell'occupazione permanente del suolo pubblico.
3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti, il proprietario del singolo o l'amministratore, dove nominato, o i condomini in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre i contenitori e i carrellati nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune sul tratto viario pubblico prospiciente l'immobile di competenza, a piè di portone e di ritirarli e riporli all'interno della proprietà privata o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
4. L'utenza deve esporre i contenitori su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione di proprietà al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, collocandoli in modo da evitare intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti dovrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.
5. I contenitori di rifiuti urbani possono essere collocati solo temporaneamente su di un marciapiede e comunque sempre garantendo uno spazio utile di transito di almeno 90 cm.
6. L'obbligo all'esposizione e al ritiro dei contenitori di pertinenza del condominio o di unità abitativa può essere derogato laddove i contenitori siano collocati in un'area privata di pertinenza condominiale dotata di ingresso costantemente aperto e/o accessibile al gestore del servizio, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti in accordo al Gestore del servizio.
7. I Rifiuti di qualsiasi categoria merceologica devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori forniti all'utenza e nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto. I contenitori devono essere esposti chiusi in modo da evitare ogni possibile dispersione di rifiuto.
8. In caso di furto o danneggiamento gli utenti potranno provvedere in proprio alla sostituzione o presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica predisposta allo scopo e resa disponibile sulla pagina istituzionale dell'Ente. La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa grave, sono a carico del Comune. In caso diverso, la manutenzione e la sostituzione saranno effettuate previo risarcimento del danno arrecato.
9. E' fatto divieto destinare i contenitori ad uso improprio e cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
10. Conferire all'interno dei contenitori frazioni diverse da quelle previste.

Art. 17 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente dal Gestore del servizio, secondo quanto previsto dal piano industriale.
2. I contenitori di proprietà degli utenti e/o detenuti dagli stessi dovranno essere soggetti ad interventi di pulizia ordinaria e sanificazione da parte degli stessi al fine di essere mantenuti in buono stato conservativo e igienico.

Art. 18 Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.
3. Il Gestore trasmette i formulari entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento.

TITOLO 5: CENTRO DI RACCOLTA

Art. 19 Centro di raccolta comunale

1. Il centro di raccolta comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio pubblicizzano il sito ove è installato il centro di raccolta comunale e le modalità di accesso al fine di favorirne la fruizione.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Gestore del servizio adotta apposito Regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta.
4. Il centro di raccolta può essere gestito dal Gestore del servizio.

Art. 20 Modalità di accesso e apertura del centro di raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dei servizi del centro di raccolta.
3. Non potranno in ogni caso accedere al centro di raccolta, le utenze non domestiche per le quali sia istituito un servizio dedicato di ritiro dei rifiuti speciali, fatto salvo per il conferimento delle frazioni differenziabili che non costituiscano onere per il Comune o il Gestore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, cartone, plastica, metalli, vetro e RAEE.
4. I rifiuti prodotti dalle utenze ricadenti nella categoria della frazione differenziata presso il centro di raccolta possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
5. Il Gestore del servizio ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per le quali il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4, previa comunicazione scritta al Comune. In tal caso il Gestore del servizio sarà tenuto a fornire ampia pubblicità ed a dare comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso del centro di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione nonché attraverso i siti istituzionali del Comune e del Soggetto Gestore ai sensi altresì del d. lgs n. 33/2013 ed ss.mm.ii. nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché in Home page ed all'albo pretorio on line.

Art. 21 Rifiuti ammessi al centro di raccolta

1. Gli utenti possono conferire presso il centro di raccolta le tipologie di rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio.
2. Il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzativo per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta nel rispetto delle previsioni contrattuali e del Regolamento comunale per la gestione del centro di raccolta.

Art. 22 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei servizi del centro di raccolta, fornendo adeguata informativa ed istruzioni agli utenti.

2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare e collaborare con l'utente affinché conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi nel centro di raccolta.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Regolamento.

Art. 23 Obblighi dell'utente del centro di raccolta

1. È vietato l'abbandono e/o il conferimento di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei centri di raccolta o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore del centro di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei centri di raccolta.
4. È vietato l'accesso degli utenti al centro di raccolta in assenza del Gestore del servizio.
5. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art.24 Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento con le modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale che, non sono iscritti all'anagrafe tributaria del comune di Nocera Inferiore.

Art.25 Divieti specifici

1. I rifiuti urbani devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi distribuiti dal Gestore del servizio o di tipologia analoga.
3. E' fatto divieto assoluto di utilizzare buste nere opache e non biodegradabili per la frazione organica umida.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO

Art.26 Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso all'autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Gestore del servizio apposite convenzioni, nelle modalità previste dal piano industriale e dall'apposito regolamento.

Art. 27 Esclusioni dalla convenzione per l'autocompostaggio

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze non domestiche;
 - b. Le utenze domestiche che non rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento comunale per il compostaggio domestico.
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Art. 28 Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, e così come specificato da apposito regolamento.
2. L'utente é tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento degli scarti organici presso gli appositi contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche.
4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti vegetali.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta, o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

CAPO III: TRASPORTO

Art.29 Trasporto

1.Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione secondo quanto previsto dalle norme di settore in materia di circolazione stradale e di gestione dei rifiuti.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art.30 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, i ponti, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - c. le strade private ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque;
 - d. le aree del cimitero comunale;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza di proprietà comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare, i giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, tentai viali;
 - g. le aree pubbliche coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Le aree pubbliche e private adibite ad uso pubblico per le quali sia stata concessa dal Comune la chiusura con l'apposizione di cancello e/o di qualsiasi strumento idoneo a limitare il libero accesso, non sono assoggettate al servizio pubblico di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti.
4. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

Art.31 Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare adeguata pubblicizzazione a detto Contratto anche prevedendo forme semplificate e utilizzando il proprio sito ai sensi del D.lgs 33/2013 dell'art. 20 comma 34 DL 172/2012 ed ss.mm.ii.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio i seguenti servizi:
 - a. spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, campi, calli e campielli ed aree pubbliche;
 - b. lavaggio stradale;
 - c. operazioni di diserbo stradale lavaggio, espurgo e disostruzione di tombature, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, fontanelle;
 - d. pulizia, lavaggio e sanificazione dei sottopassi pedonali;

- e. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - f. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
 - g. pulizia del selciato cittadino che, a seguito del manifestarsi con più incidenza di fenomeni di allagamento, presenti la formazione di depositi di materiali, sostanze e/o organismi che rendano pericoloso il transito dei passanti;
 - h. pulizia dei fossati comunali.
3. I servizi di cui al comma precedente vengono svolte nelle modalità previste dal piano industriale e dal Contratto di Servizio.
4. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
5. Il Comune, nel rispetto del Codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.
6. Al Contratto di Servizio è allegato un elenco delle aree pubbliche dove il Gestore dovrà svolgere il servizio di spazzamento. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite nel Piano Industriale.
7. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura del Gestore, appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Art. 32 Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate pubblici secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art.33 Uso dei cestini portarifiuti e cigar box, cestini per le deiezioni canine

1. A complemento del servizio di spazzamento, il Gestore del servizio provvede, sulla base del Contratto di Servizio, al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti e cigar box, per le deiezioni canine a disposizione degli utenti degli spazi pubblici o aperti al pubblico.
2. I contenitori portarifiuti e cigar box devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni prodotti dal consumo di cibi bevande e simili consumati su strada, quali: carte, pacchetti di sigarette, biglietti, scontrini, lattine, fazzoletti, mozziconi di sigaretta e simili.
3. I cestini per la raccolta delle deiezioni canine devono essere esclusivamente utilizzati per il conferimento di tali rifiuti
4. Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini di cui ai commi 2) e 3); è, comunque, vietato gettare i suddetti rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone e in prossimità degli stessi cestini qualora pieni.
5. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti di cui al comma 2) e di rifiuti ingombranti.

Art.34 Nuove norme concernenti il personale addetto al Servizio

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Personale e dal contratto individuale di lavoro e dai CCNL, gli addetti al servizio sono tenuti a:
 - a. adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
 - b. utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
 - c. sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008;
 - d. prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
 - e. segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
 - f. segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori.
2. Al personale di cui trattasi è vietato:
 - a. accettare qualsiasi compenso, anche di modico valore e/o simbolico, in relazione al servizio svolto;
 - b. appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito quale rifiuto al servizio.

Art.35 Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio e il personale addetto

1. L'Amministrazione Comunale, ovvero il Gestore del servizio, oltre al rispetto del Contratto collettivo Nazionale del Lavoro è tenuta a:
 - a. fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto necessario a garantire la sicurezza del personale;
 - b. assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali, ove necessaria.

Art.36 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli in sosta.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano o tramite introduzione in cassetta postale.
3. E' unicamente consentita la distribuzione di volantini elettorali e/o pubblicitari nelle buche delle lettere o direttamente presso le abitazioni dei cittadini, o negli Uffici Pubblici solo se stampati su carta riciclata e/o riciclabile.

Art. 37 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di

rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 38 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani e locali pubblici. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato. E' fatto altresì obbligo irrorare acqua sul luogo in cui l'animale ha urinato quando si tratta di superfici lavabili onde pregiudicare decoro e igiene dei luoghi. Diversamente si configurerà "sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale" punibile ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale.
5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma precedenti i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
6. E' fatto divieto l'abbeveraggio degli animali a diretto contatto con rubinetti e ugelli di fontanine pubbliche. Il conduttore dell'animale, pertanto dovrà riempire apposito recipiente per consentire l'abbeveramento dell'animale.

Art.39 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, écc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
3. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò possa diventare pregiudizievole per l'igiene

pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, con Ordinanza propria, o del Dirigente del Settore di riferimento, intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, si provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art. 40 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.

3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.

4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o, comunque, antistante deve risultare perfettamente pulita.

Art. 41 Esercizi stagionali, piscine ecc

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, parchi giochi ecc., devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.

3. I titolari di esercizi stagionali, piscine, parchi giochi ecc.. devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.

4. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Art. 42 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.

3. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno

straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Art.43 Manifestazioni ed eventi

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
5. E' fatto divieto di rilasciare in volo, qualora non sussistano le condizioni per il recupero completo degli oggetti, di palloncini, lanterne e simili, fatto salvo che la composizione non sia al 100% biodegradabile e previa autorizzazione del Comune.

Art.44 Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Dovrà, altresì, far pervenire, all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni dal termine dei lavori, idonea documentazione relativa allo smaltimento dei materiali di risulta.

TITOLO 8: RIFIUTI SPECIALI

Art.45 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

1. Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e, pertanto, non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.
2. Chiunque fa richiesta al Comune di avviare lavori edili sul territorio comunale, dovrà allegare alla DIA/SCIA, alla richiesta di permesso di costruire e, comunque, ad ogni titolo autorizzatorio, rilasciato dal Comune, il quantitativo presunto di materiale da smaltire ed i relativi codici EER o in alternativa il contratto con impresa specializzata. Al termine dei lavori, dovrà presentare copia di tutti i formulari di avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante i lavori; in caso contrario verrà elevata sanzione secondo lo schema allegato al presente Regolamento.
3. Le utenze domestiche che debbano svolgere interventi di edilizia libera, previa richiesta di autorizzazione del Comune per lo smaltimento ed ottenimento dell'autorizzazione, potranno usufruire di apposite convenzioni attivate dall'Ente e/o dal Gestore del Servizio presso il Centro di Raccolta.

TITOLO 9: DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art.46 Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti urbani pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (EER) e devono essere raccolti in modo differenziato.
2. I rifiuti pericolosi individuati sono:
 - solventi;
 - acidi;
 - sostanze alcaline;
 - prodotti fotochimica;
 - pesticidi;
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
 - oli e grassi pericolosi;
 - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
 - detergenti contenenti sostanze pericolose;
 - medicinali citotossici e citostatici;
 - batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio;
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi;
 - legno contenente sostanze pericolose.
3. Per il conferimento di questi rifiuti sarà predisposta apposita area all'interno dell'isola ecologica.

TITOLO 10: ATTIVITA' DI GESTIONE NON PROFESSIONALE

Art. 47 Soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.
4. Le associazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale del Volontariato, che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Le associazioni di volontariato interessate dovranno presentare apposita richiesta, allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intendono raccogliere, le modalità di raccolta, nonché concordare con il Comune le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei propri addetti Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, la gestione dell'isola ecologica di Fosso Imperatore potrà essere affiancata da una associazione di volontariato o da una cooperativa che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti, restando a cura delle associazioni e/o operative adottare ogni specifica iniziativa in linea con le norme di sicurezza a tutela dei propri associati che a vario titolo opereranno presso l'Isola Ecologica.

Art. 48 Contenuti minimi della convenzione

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convezione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia

Art. 49 Requisiti e Principi gestionali

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;

- b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 — imballaggi in carta e cartone 200101 — carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 — imballaggi metallici 200140 — metallo
Plastica	150102 — imballaggi in plastica 200139 — plastica
Vetro	150107 — imballaggi in vetro 200102 — imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 — abbigliamento 200111 — prodotti tessili
Oli vegetali esausti	200125 — oli e grassi commestibili

Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

TITOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Campania (A.R.P.A.C.) e gli Ispettori Ambientali (istituiti dal Comune). Il Comune di Nocera inferiore si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio.
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 51 Ispettori ambientali: Finalità

1. Il Comune istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale, a mezzo la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
2. Le competenze dell'Ispettore Ambientale sono:
 - a) Informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
 - b) Controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti e all'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti definito nel presente Regolamento;
 - c) Vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 198 del Testo Unico 152/06;
 - d) Accertamento delle violazioni alle disposizioni del Testo Unico 152/06 s.m.i. e del presente Regolamento;
 - e) Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
 - f) Accertamento e contestazione immediata degli illeciti amministrativi, redigendo a tal fine il verbale di accertamento, identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido; il verbale di accertamento ha l'efficacia prevista dagli artt. 2699 e 2700 del codice civile;
 - g) Controllo sull'evasione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o sulla corretta denuncia o dichiarazione dei dati relativi al computo della stessa tariffa;
 - h) Rilevazioni statistiche sulla percezione di customer satisfaction inerenti i servizi ambientali svolti.
3. Per l'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia di

corretto conferimento dei rifiuti, viene istituita la figura dell'Ispettore Ambientale.

Art.52 Volontarietà del servizio

1. Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale ed, in particolare, in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art.53 Figure costituenti il servizio di volontariato

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziarie alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente disciplinare, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione.
2. Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal Comune ed anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. I soggetti di cui sopra dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art.54 Definizione di ispettore ambientale comunale

1. L'ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che con comportamenti irrispettosi del vivere civile. Arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città. Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.
2. Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art.55 Nomina ad ispettore ambientale comunale

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati deputati idonei, specificamente per l'accertamento delle violazioni di Regolamenti ed Ordinanze Comunali. Tale provvedimento potrà essere rinnovato annualmente.
2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale dinanzi ad una apposita commissione.
3. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di

durata non inferiore a 36 ore. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20% del totale delle ore di corso.

Art.56 Requisiti per la nomina

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della comunità europea;
 - avere raggiunto la maggiore età e non superato i 65 anni;
 - godere di diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere sottoposto a misure di prevenzione;
 - non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica - venatoria ed ittica;
 - essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività di volontario ambientale accertata dal medico del distretto della ASL competente.
2. Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione.
3. L'Ispettore ambientale volontario comunale, in sede di contestazione di leggi, regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. I volontari durante lo svolgimento della loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile la disponibilità delle giornate e gli orari, ed assume espressamente i rischi connessi all'attività, manlevando il Comune e/o il soggetto Gestore da qualsivoglia responsabilità.

Art.57 Incarico di ispettore ambientale volontario comunale

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con decreto del Sindaco cori le modalità descritte. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di Competenza. Ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato. L'ispettore ambientale volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. All'Ispettore ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento con la scritta "Comune di Nocera Inferiore Ispettore Ambientale".
2. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia luogo in alcun modo alla costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della legge 11/11/1991 n.266.

Art.58 Doveri dell'ispettore ambientale comunale

1. L'Ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni deve:
 - assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
 - qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
 - compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il comune e, comunque, non oltre 24 ore dalla compilazione;
 - usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - osservare il segreto d'ufficio.
2. Nell'arco della stessa giornata l'attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria.
3. Se un volontario viene a conoscenza di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di Polizia municipale oppure alla stazione Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza o alle altre Forze di Polizia.
4. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art.59 Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale ecc) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale: di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dalla attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile proporrà al sindaco la revoca della nomina.
4. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti del presente regolamento.
5. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art.60 Compiti del Comune

1. Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari, compatibilmente con la situazione economico finanziaria, e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al Settore LL.PP. e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo di Polizia locale. Il Comandante del Corpo di P.L. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689/81.

Art.61 Corso formativo per aspiranti ispettori ambientali volontari comunali

1. Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori ambientali volontari comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. L'organizzazione del Corso può essere demandata al soggetto Gestore del Servizio di Igiene Urbana, ma sempre di comune accordo e di intesa con il Comando di P.M. .

TITOLO 12: DIVIETI E SANZIONI

CAPITOLO I DIVIETI GENERALI

Art.62 Divieto di abbandono e incendio di rifiuti

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private. È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successive modificazioni).
2. È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.
3. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento. È altresì vietato asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata.
4. È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune. I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani. Il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.
5. È vietato incendiare rifiuti.

Art.63 Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde

1. È fatto divieto di conferire al servizio di raccolta della frazione residua, i rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato. Il verde prodotto negli spazi pubblici sarà trasportato all'isola ecologica dal Gestore del servizio: il verde prodotto negli spazi dei privati cittadini potrà essere consegnato dagli stessi all'isola ecologica o al servizio di raccolta ingombranti a domicilio.
2. È fatto divieto di conferire al servizio di raccolta della frazione residua, i rifiuti verdi contenenti altre frazioni merceologiche e/o rifiuti.

Art. 64 Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei

1. E' fatto divieto di conferire al servizio pubblico i rifiuti in maniera non differenziata.
2. È fatto divieto di conferire al servizio di raccolta frazioni riciclabili all'interno frazione secco residuo.

Art.65 Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari

1. In adempimento del Testo Unico n.152/06 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati. Tuttavia ai sensi dell'art. 226 del Testo Unico n.152/06, è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata. In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti tramite appositi servizi monoutenza appositamente

attivati (raccolta cartone presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc..).

Art.66 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs, n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONE
Art. 12, co. 5	Conferimento di rifiuti in siti diversi da quelli autorizzati e/o attribuibili all'utente	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15, co. 12	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15, co. 13	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15, co.14	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 16, co. 3	Omesso ritiro del contenitore per la raccolta differenziata	€ 25.00	€ 500.00
Art. 16, co. 9	Uso improprio o cessione a terzi, a titolo gratuito e/o a titolo oneroso, dei contenitori per la raccolta differenziata	€ 25.00	€ 200.00
Art. 17, co. 2	Omessa manutenzione dei contenitori per la raccolta differenziata	€ 25.00	€ 200.00
Art. 23, co. 1	Abbandono e/o conferimento di rifiuti in luoghi non autorizzati all'interno e/o fuori il Centro di Raccolta	€ 25.00	€ 500.00
Art. 23, co. 3	Manomissione e/o danneggiamento di strutture o attrezzature presenti nel Centro di Raccolta	€ 100.00	€ 1.000.00
Art. 23, co. 4	Accesso al centro di raccolta in assenza del Gestore del Servizio	€ 50.00	€ 500.00
Art. 24, co.3 e co.4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	€ 25.00	€ 1000.00
Art. 24, co.5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00

Art. 24, co.6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 100.00	€ 500.00
Art. 25, co.1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso / Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani	€ 25.00	€ 500.00
Art. 25, co.2	Conferimento di rifiuti in sacchetti non analoghi o non propriamente quelli distribuiti dal Gestore del Servizio	€ 25.00	€ 250.00
Art. 25, co.3 e co.4	Utilizzo di buste nere opache. Utilizzo di buste non biodegradabili per la frazione organica umida.	€ 25.00	€ 250.00
Art. 25, co.5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 28, co.3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 33, co. 4 e co.5	Abbandono di rifiuti in terra o in prossimità dei cestini. Utilizzo dei contenitori per il conferimento di rifiuti diversi da quelli di cui al comma 2) e comma 3) e di rifiuti ingombranti.	€ 25.00	€ 250.00

Art. 36, co.1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non idoneo	€ 50.00	€ 500.00
Art. 37, co.1	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 38, co.1,2,3 e 4	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 38, co.6	Mancato utilizzo di recipienti per l'abbeveraggio dell'animale	€ 25.00	€ 250.00
Art. 40, co.2	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 42, co.2	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 43, co.2	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 50.00	€ 500.00
Art. 43, co. 5	Rilascio in volo di palloncini, lanterne e simili	€ 50.00	€ 500.00
Art. 44, co.3 Art. 45, co. 2	Mancata presentazione nei termini di idonea documentazione circa lo smaltimento dei materiali di risulta	€ 250.00	€ 1.000.00
Art. 62, co. 1	Abbandono di rifiuti in aree pubbliche e private	€ 50.00	€ 500.00
Art. 62, co. 2	Sversamento di liquidi su aree pubbliche o di uso pubblico di liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 62, co. 3	Cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento.	€ 50.00	€ 500.00
Art. 62, co. 5	Incendio di rifiuti	€ 50.00	€ 500.00
Art. 63 co. 1 e co. 2	Conferimento di rifiuti verdi (sfalci, ramaglie ecc) nella frazione secca residua. Conferimento di rifiuti verdi	€ 50.00	€ 500.00

	contenenti alter frazioni merceologiche nella frazione secca residua.		
Art. 64, co.1 e co.2	Conferimento di rifiuti non differenziati e/o di frazioni differenziabili-riciclabili nella frazione secca residua	€ 50.00	€ 500.00

Art.67 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale ed i vigenti piani, ecc.
2. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art.68 Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.